



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 – ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Articolo 3 – TUTOR

Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI

Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE

Articolo 8 – MISSIONI

Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ

Articolo 11 – ASSENZE

Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA

Articolo 13 – VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Articolo 14 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ)



Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento didattico definito secondo le indicazioni di cui all'art. 6 del Regolamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai laureati in Medicina e chirurgia emanato con D.R. n. 4208 del 5 dicembre 2019, disciplina per la scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia:

- a) Gli obiettivi formativi specifici;
- b) Le attività didattiche e professionalizzanti obbligatorie;
- c) Le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" di cui all'art. 2, comma 7 del DI 68/2015;
- d) Il programma e il percorso formativo per ciascun anno di Corso;
- e) Le rotazioni obbligatorie dei medici in formazione specialistica nelle strutture della rete formativa e l'organizzazione delle attività di guardia tutorata ove previste;
- f) Le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative;
- g) I criteri per la valutazione del medico in formazione specialistica e per la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello stesso nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola;
- h) La gestione delle assenze dei medici in formazione specialistica;
- i) Le modalità di valutazione della qualità della Scuola;
- j) I criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie della Scuola e gli approvvigionamenti.

Articolo 2 – ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Richiamato il capo II del Regolamento di Ateneo per la formazione specialistica con accesso riservato ai laureati in medicina e chirurgia, sono organi della Scuola di Specializzazione: Direttore, Vicedirettore, Segretario, Consiglio della Scuola e la Commissione didattica.

Composizione degli Organi della Scuola di Specializzazione con nominativi (Allegato n°1 *organi della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia*).

Articolo 3 – TUTOR

1. Consiglio della Scuola di specializzazione individua annualmente i tutor per tutte le attività formative e assistenziali dei medici in formazione specialistica.
2. I Tutor sono quella figura, universitaria o del SSN, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori delle attività formative, e del percorso dei medici in formazione specialistica nonché



deputati alla loro valutazione ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.

3. Le funzioni di tutorato sono affidate al personale universitario strutturato o al personale del Servizio sanitario, afferente alle strutture facenti parte della rete formativa della Scuola presso le quali il medico in formazione è assegnato dal Consiglio della Scuola di specializzazione previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria.

4. L'assegnazione del medico in formazione alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione deve essere preventivamente concordata, ed esplicitamente formalizzata, tra il Direttore della Scuola di specializzazione e il Direttore e/o il tutor dell'unità operativa alla quale viene assegnato che si farà carico di darne comunicazione alla direzione sanitaria della struttura ospitante.

5. La Scuola si fa garante che a ciascun tutor non siano affidati più di tre medici in formazione specialistica per ciascuna attività formativa.

Articolo 4 – OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

Lo Specialista in **Ortopedia e Traumatologia** deve aver maturato conoscenze teoriche e sviluppato capacità pratico-professionali nel campo della fisiopatologia e terapia medica e chirurgica (correttivo-conservativa, ricostruttiva e sostitutiva) delle malattie dell'apparato locomotore nell'età pediatrica e adulta con specifici campi di competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia in Ortopedia, nella Chirurgia della Mano e nella Traumatologia compresa la Traumatologia dello Sport.

Obiettivi formativi:

Obiettivi formativi di base: acquisizione di approfondite conoscenze dottrinali con relative capacità applicative clinico-pratiche in: Fisica, Chimica, Istologia, Biologia generale, Genetica Medica, Anatomia Sistemica e soprattutto Topo-grafica, Biochimica, Fisiologia, Fisiopatologia, Biomateriali (Biocompatibilità), Bioingegneria. Sono da comprendersi, inoltre, le conoscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici, mediante l'utilizzazione anche di sistemi informatici; nonché l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti linee guida, anche comunitarie. L'acquisizione di un'esperienza pratica necessaria per la valutazione semeiologica e metodo-logico-clinica del paziente, definendone la tipologia sulla scorta delle conoscenze, di Fisiopatologia medico-chirurgica, di Patologia Clinica, di Medicina di Laboratorio, di Semeiotica strumentale, di Anatomia patologica. Fondamentali le conoscenze degli aspetti Medico-legali relativi alla propria professione specialistica e delle leggi e dei regolamenti che governano l'attività clinica.

Acquisizione delle base di conoscenze necessarie ad organizzare e gestire la propria attività di Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia, in riferimento alle caratteristiche delle Strutture nelle quali è chiamato ad operare nell'ambito dell'Apparato Locomotore ed Organi e Strutture Organiche vicini, delle quali egli deve saper individuare tutti i dettagli specifici e la congruità operativa;



Obiettivi formativi della tipologia della Scuola: l'acquisizione di approfondite conoscenze dottrinali e le relative capacità applicative clinico-pratiche in riferimento a problematiche della più varia natura pertinenti alla Specialità in Ortopedia e Traumatologia.

La conoscenza di principi di asepsi ed antisepsi, dell'organizzazione e dell'igiene ambientale delle sale operatorie. Conoscenza dello strumentario chirurgico, dei biomateriali non solo quelli di sutura, ma di tutti i presidi medico chirurgici: dai mezzi di osteosintesi a quelli sostitutivi, nonché delle tecniche e metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative.

Acquisizioni di conoscenze sempre più approfondite di Anatomia-Anatomia Topografica, rilevanti anche sia per l'esame clinico, sia per le Applicazioni in Medicina operatoria

Dimostrazione di saper padroneggiare la situazione clinica di fronte alla quale viene posto, di saper impostare, programmare e seguire, con personale costante coinvolgimento, l'iter diagnostico più adatto per giungere nel minor tempo possibile ad una corretta definizione diagnostica della patologia e del bilancio clinico relativo al singolo paziente.

Acquisizione di conoscenze di Anatomia Patologica e la relativa esperienza pratico-applicativa, necessarie per definire, in base alla valutazione diagnostica complessiva della malattia e delle condizioni del paziente, e sulla base del bilancio clinico finale, l'indicazione del tipo di trattamento, Medico e/o Chirurgico, più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati mirati alle condizioni del singolo malato.

Conoscenze anatomo-chirurgiche e di medicina operatoria necessarie per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti terapeutici cruenti da eseguire anche in regime d'urgenza come pure di emergenza.

Capacità di affrontare e risolvere le problematiche relative all'impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato ed ancor più dei controlli a distanza programmati relativi anche al monitoraggio del decorso clinico. Per quanto attiene alla capacità operatoria, ortopedica e/o chirurgica, lo Specializzando procede con graduale progressivo impegno di difficoltà nell'apprendimento delle varie tecniche operatorie, anche mini-invasive.

Attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità della tipologia della Scuola:

- aver partecipato ad oltre 700 interventi ortopedici conservativi, di cui, eseguiti in prima persona, almeno 200.

Lo Specializzando deve aver partecipato attivamente ed eseguito personalmente atti operatori ortopedici non cruenti come la riduzione di fratture, di lussazioni, di fratture e lussazioni a livello di tutti i vari siti anatomici dell'apparato locomotore, con il paziente in sedazione anestesiológica locoregionale e/o generale, sino alla riduzione da ottenere con le opportune manovre esterne e successiva stabilizzazione gessata oppure ortesica.

Aver eseguito:

- almeno 20 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;

- almeno 50 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore. Il resto come secondo operatore;



- almeno 220 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore. Il resto come secondo operatore.

Lo Specializzando deve avere prestato attività di assistenza diretta per almeno un'annualità in chirurgia d'urgenza e Pronto soccorso e nelle Specialità Chirurgiche Integrative previste dall'ordinamento della Scuola.

Aver partecipato ad almeno 1 sessione di cadaverlab.

Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazioni a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

Sono **obiettivi affini o integrativi**: l'acquisizione delle conoscenze di base e dell'esperienza necessarie per diagnosticare e trattare anche chirurgicamente le patologie di competenza specialistica di più frequente riscontro in Ortopedia e Traumatologia in rapporto anche alle altre discipline Specialistiche affini e non. Attenzione particolare va rivolta alle situazioni borderline, coinvolgenti altre Specialità Chirurgiche: la Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, la Neurochirurgia, la Chirurgia Toracica, la Chirurgia Generale di ambito Addominale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Pediatrica, la Chirurgia Urologica, la Chirurgia Ginecologica, l'oncologia.

Ciò anche in riferimento delle situazioni caratterizzate dall'indifferibilità di trattamento. Lo Specializzando deve riconoscere, diagnosticare ed impostare il trattamento, definendo in una visione complessiva la priorità gerarchica nei casi di patologie e/o lesioni multiple, specie in pazienti che richiedono l'impiego necessario di più Specialisti nei casi sopra accennati, specie se si tratta di emergenze-urgenze.

Identico impegnativo coinvolgimento è, altrettanto specificamente riservato, grazie al dovuto corretto bagaglio di conoscenze e capacità professionali, alle Specialità Mediche come la Reumatologia, la Nefrologia, la Medicina Interna, l'Endocrinologia e le Malattie del Ricambio, sia se caratterizzate da esigenze di un trattamento di elezione, sia se contraddistinte anche da profili di indifferibilità od urgenza.

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Ogni anno, solitamente entro il mese di aprile, il Consiglio della Scuola approva l'offerta formativa della coorte entrante (Offerta formativa-Allegato 2) e il conseguente piano formativo.
2. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico per ogni coorte, suddividendole per Settori Scientifici Disciplinari (SSD) e definendo per ognuna il relativo numero di crediti (CFU) (Piano Formativo- Allegato 3).



2. La Scuola, in accordo con le Scuole della medesima classe, concorda le modalità organizzative per l'erogazione delle attività del "tronco comune" condividendo la scelta della metodologia didattica per ciascuna e la definizione delle modalità comuni di valutazione delle attività di tronco comune.

Articolo 6 – FORMAZIONE NELLA RETE E ROTAZIONI

1. La scuola definisce i processi relativi:

alla progettazione del percorso formativo, all'organizzazione delle attività di didattica teorico-pratica, all'organizzazione delle attività assistenziali e/o organizzazione delle attività di guardia tutorata (Allegato 4- progettazione del percorso formativo);

0. La formazione si svolge all'interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione preventivamente deliberate dal Consiglio della Scuola e approvate dal dipartimento di afferenza e accreditate dal Ministero.

0. L'elenco delle strutture che compongono la rete formativa (Rete Formativa- Allegato 5) e le relative convenzioni sono registrate nella banca dati MUR gestita dal CINECA.

0. Il sistema di rotazione deve assicurare la possibilità di conseguire la formazione differenziata nelle diverse strutture della rete formativa della Scuola ed il rispetto delle disposizioni ministeriali e degli accordi stipulati con la Regione del Veneto.

0. I medici in formazione specialistica, sulla base dell'accresciuto livello di competenza e di autonomia raggiunto e delle specifiche esigenze formative definite dal Consiglio della Scuola, ruotano nelle strutture universitarie, ospedaliere, e del territorio a sempre più elevata complessità e/o ricoprendo ruoli di sempre maggiore autonomia.

0. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, il medico in formazione specialistica è assicurato per la responsabilità professionale derivante dall'attività assistenziale, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. È esclusa la responsabilità per colpa grave.

0. La gestione e conservazione della documentazione relativa alle rotazioni nelle strutture della rete formativa avviene a cura della Segreteria didattica della Scuola. La Segreteria didattica è tenuta a registrare i dati sulle rotazioni dei singoli medici in formazione specialistica nell'anno solare indicando le strutture frequentate e la durata. Tali dati vengono poi inseriti dalla Segreteria didattica in una apposita banca dati gestita dal Settore Scuole di Specializzazione dell'Ufficio dottorato e Post Lauream sulla piattaforma Moodle. Le rilevazioni relative all'anno solare devono essere comunicate al Settore entro la metà di maggio dell'anno successivo.



Articolo 7 – FORMAZIONE FUORI RETE

1. Per specifiche esigenze formative del medico in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso. I periodi di formazione fuori rete formativa in Italia richiedono inoltre la preventiva approvazione dell'Osservatorio per la formazione specialistica post-lauream.
2. I tirocini fuori rete formativa sono regolamentati da apposite convenzioni individuali predisposte a cura del Settore Scuole di Specializzazione. Il Consiglio della Scuola si impegna a inviare copia della delibera della richiesta di stage al Settore Scuole di Specializzazione almeno tre mesi prima della data d'inizio dello stage.
3. L'inizio dello stage non può prescindere dalla stipula della suddetta convenzione; in caso contrario, la Direzione della Scuola si assumerà la piena responsabilità di eventuali attività formative che i medici in formazione specialistica dovessero svolgere nell'inosservanza delle procedure individuate dall'Ateneo.

Articolo 8 – MISSIONI

1. Le missioni sono disciplinate dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria che ne definisce le procedure e le modalità di svolgimento (congressi, convegni ecc.).
2. La missione, richiesta secondo le modalità indicate dalla Consiglio della Scuola, deve essere in linea con gli obiettivi formativi e autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione.
3. Spetta al Consiglio della Scuola definire le modalità del rimborso spese e approvare le singole richieste di rimborso spesa (effettuate con apposito modulo). Vengono tenuti in considerazione i rimborsi per spese sostenute in quanto Relatore a Congresso, frequenza di Cadaver lab, partecipazione a congressi o corsi di rilevanza Nazionale ed Internazionale.

Articolo 9 – ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

1. L'accertamento della frequenza delle attività formative è obbligatorio ed è demandato al direttore dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica. La Scuola stabilisce che le modalità di accertamento della frequenza è la timbratura in entrata e uscita.
2. La frequenza oraria giornaliera è conforme alle prescrizioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività professionalizzanti che della didattica formale, ed è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto



ore settimanali. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione specialistica. Ai medici in formazione specialistica si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 161/2014 in materia di orario di lavoro.

3. I turni di guardia notturni e festivi effettuati dai medici in formazione specialistica, intesi come turni di dodici ore consecutive, non devono essere superiori a sei per mese e devono essere stabiliti in accordo con i Direttori delle U.O. in ottemperanza alla normativa vigente analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
4. I turni di pronta disponibilità (reperibilità) devono essere limitati a periodi notturni e festivi. Qualora tali turni abbiano durata di dodici ore e comportino presenza attiva presso la struttura sanitaria, danno diritto al medico in formazione specialistica ad un turno di riposo compensativo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.

Articolo 10 – REGISTRAZIONE ATTIVITÀ

La Scuola di specializzazione definisce le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative.

La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del libretto-diario (*logbook*).

Il libretto-diario è redatto secondo le indicazioni di cui all'art. 2 dell'allegato 3 del D.I. 402/2017 e deve contenere in particolare:

1. il diario delle attività formative e di didattica formale (discussione casi clinici, *journal club* ecc.);
2. la registrazione e certificazione della partecipazione a pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità all'interno di ogni specifica tipologia di Scuola (es. interventi chirurgici, procedure endoscopiche, indagini diagnostiche e strumentali ecc.);
3. la certificazione dell'attività svolta in ciascuna delle strutture della rete formativa e del livello di responsabilità ed autonomia crescente e la relazione del Direttore della struttura;
4. valutazione periodica da parte del Tutor relativamente alle competenze acquisite ed al grado di autonomia raggiunto;
5. registrazione delle eventuali attività formative svolte all'estero e certificazione da parte del Direttore della relativa struttura ospitante;
6. partecipazioni a corsi, congressi e seminari.

Articolo 11 – ASSENZE

La Scuola definisce la gestione di permessi ai medici in formazione specialistica, nel rispetto della normativa vigente che prevede che:



1. Il medico in formazione specialistica può astenersi dall'attività formativa per le seguenti motivazioni:
 - a. **Assenze per motivi personali:** sono preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione, non devono superare i 30 giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi. Vanno registrate in un apposito modulo che va consegnato alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà ad archiviarlo (*vedi modulo pubblicato al link: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>*).
 - b. **Assenze per malattia:** il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l'assenza per malattia alla Segreteria didattica della Scuola e a produrre contestualmente il certificato medico. La Segreteria provvede a registrare l'assenza e a conservare il certificato medico. Se l'assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi la Segreteria didattica comunica al Settore Scuole di Specializzazione i dati del medico in formazione specialistica e trasmette i certificati medici. Accertato il superamento dei quaranta giorni, il Settore Scuole di Specializzazione provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin dall'inizio del periodo di malattia;
 - c. **Assenze per infortunio:** la struttura sanitaria dove il medico in formazione specialistica presta servizio comunica l'infortunio alla sede provinciale dell'INAIL e all'Ufficio Contratti e Assicurazioni. La Segreteria didattica registra l'assenza e conserva i certificati medici. Se l'assenza supera i quaranta giorni lavorativi consecutivi, i dati dello specializzando e la certificazione medica vengono inoltrati al Settore Scuole di Specializzazione che provvede a sospendere la carriera del medico in formazione specialistica sin dall'inizio del periodo di infortunio;
 - d. **Assenze per maternità/congedo parentale:** venuta a conoscenza dello stato di gravidanza, il medico in formazione specialistica ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della Scuola e al Settore Scuole di Specializzazione, tramite l'apposito modulo (*vedi modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>*). In caso di rischio per il corso della gravidanza, il Consiglio della Scuola può prevedere un cambio di mansioni oppure la sospensione per maternità anticipata. Il medico in formazione specialistica può chiedere la flessibilità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto, vedi modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare tempestivamente la data di nascita del figlio al Settore Scuole di Specializzazione (vedi modulo: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). I medici in formazione specialistica, di ambo i generi, possono richiedere un periodo di congedo parentale della durata massima di sei mesi entro il dodicesimo anno di un figlio. La richiesta è da far pervenire quindici giorni prima della data d'inizio del congedo (vedi modulo al link: <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>). Inoltre, quindici giorni prima della data di ripresa delle attività formative, il medico in formazione specialistica è tenuto a darne comunicazione al Settore Scuole di Specializzazione tramite apposito modulo <https://www.unipd.it/modulistica-certificati-scuole-specializzazione>).
 - e. **Assenze ingiustificate:** sono le assenze che non sono state preventivamente autorizzate. Devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima della valutazione annuale per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame di diploma. Comportano la sospensione del trattamento economico per il periodo corrispondente. Si considera prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non



preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.lgs. 368/1999.

Articolo 12 – VALUTAZIONE E LIVELLI DI AUTONOMIA

1. Richiamato il titolo IV Regolamento vigente per la formazione medico specialistica, la Scuola definisce i processi di valutazione dell'attività formativa, le modalità di valutazione del medico in formazione specialistica per ogni attività formativa e i relativi criteri per la progressiva acquisizione delle competenze, volte all'assunzione delle responsabilità autonome nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola.

La Scuola definisce inoltre le modalità di organizzazione dell'attività di ricerca anche in funzione della realizzazione della tesi di specializzazione.

0. Tipologie di valutazione:

. in itinere: interrogazione al meeting mattutino su nuovi accessi in reparto, casi in nota operatoria e casi ambulatoriali da parte del Direttore o del Vicedirettore della Scuola di Specializzazione;

- a. di passaggio d'anno: esame orale alla presenza di Commissione esaminatrice nominata dal Direttore della Scuola di Specializzazione, con preappello un mese prima dell'esame di passaggio d'anno (valutazione registrata sul logbook);
- b. di attribuzione del livello di autonomia e per competenze nelle attività assistenziali;
- c. prova finale, elaborazione di una tesi e del relativo progetto di ricerca.

L'esito dei processi di valutazione deve essere comunicato singolarmente e verbalmente dalla Direzione della Scuola al medico in formazione specialistica, rilevando i punti di forza e le aree di miglioramento che hanno determinato la formulazione del giudizio.

Articolo 13 – VALUTAZIONE DELLA SCUOLA

1. Il Consiglio della Scuola attua azioni di riesame rispetto all'attività didattica e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere dei medici in formazione specialistica e dell'opinione espressa dagli stessi negli appositi questionari. Potranno inoltre essere prese in considerazione le relazioni sulla didattica predisposte dal Dipartimento di afferenza, dei rapporti del nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.
2. Sarà cura del Consiglio trasmettere all'Osservatorio di Ateneo per la formazione specialistica di area sanitaria il rapporto di riesame e gli esiti della valutazione espressa dai medici in formazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

specialistica negli appositi questionari, che verranno resi pubblici mediante pubblicazione nell'area riservata del sito web della Scuola.

Articolo 14 – SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ (SGQ)

La Scuola di Specializzazione, in conformità con il D.L. 402/2017, ha ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015, allo scopo di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività. Si vedano la Politica per la Qualità (Allegato 6), il Manuale della Qualità e/o la Procedura di Organizzazione della Scuola e/o Organigramma e mansionario (Allegato 7) e l'Elenco dei documenti del SGQ (Allegato 8).

Gli allegati citati nel Regolamento sono disponibili su richiesta presso la Segreteria didattica della Scuola di specializzazione.